



Cremazione e affidamento delle ceneri

L'autorizzazione alla cremazione, dispersione e affido personale delle ceneri è data nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale ([Capo XVI del DPR n. 285/90](#)) e comunale ([Titolo III del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali](#)) e della volontà espressa in vita dal defunto, secondo una delle seguenti forme:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 del codice civile);
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- in mancanza, volontà manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo (individuati ex art. 74 e seguenti del codice civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La domanda di cremazione, dispersione e affido personale delle ceneri è presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

La domanda può essere presentata personalmente dal coniuge o parente del defunto, anche tramite un loro incaricato (es: addetto Impresa di Onoranze Funebri). Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:

- la volontà del defunto di essere cremato;
- il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Conservazione a domicilio delle ceneri

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri, a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da una delle forme di espressione della volontà sopra ricordate o, in mancanza, dalla dichiarazione resa di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri.

Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:



- dell'atto di autorizzazione di dispersione o affido delle ceneri;
- dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.

Dispersione delle ceneri

Nell'ambito del territorio comunale è possibile disperdere le ceneri nei seguenti luoghi:

- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (è vietata la dispersione nei centri abitati);
- in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): lago o fiume.

Le persone autorizzate alla dispersione sono quelle indicate per volontà del defunto oppure in mancanza:

- coniuge, figli o parenti prossimi (individuati ex artt. 74 e seguenti del codice civile);
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

Modulistica

Cremazione

File	Dimensione	Download
Manifestazione della volontà alla cremazione ex art.47 DPR 445/2000	438.56 KB	Download
Richiesta autorizzazione cremazione resti mortali e destinazione ceneri	347.20 KB	Download
Richiesta di affidamento e conservazione delle ceneri a domicilio	14.35 KB	Download